



IL TRIBUNALE DI MANTOVA
Sezione Fallimentare Ufficio di Mantova

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Andrea Gibelli	Presidente
dott. Mauro Pietro Bernardi	Giudice Rel. Est.
dott. Francesca Arrigoni	Giudice

nel procedimento di ammissione al concordato preventivo n. r.g. **12/2020** promosso da:

SERVIZI INFORMATICI s.r.l. (C.F.: 01647890209), assistita dall'avv. ERMINIO ARALDI e dall'avv. GABRIELE ARALDI per delega apposta in calce al ricorso, con domicilio eletto in MANTOVA, via G. Mazzini, 34 presso i difensori, ha emesso il seguente

DECRETO

- considerato che, con ricorso ex art.161 VI co. depositato il 13-11-2020, la società **SERVIZI INFORMATICI s.r.l.** con sede in Goito, fraz. Cerlongo, via Bariletto n. 75/B, ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f. entro un termine fissato dal giudice;
- tenuto conto che la società ha allegato al ricorso tra i vari documenti la visura camerale, la delibera assembleare e l'elenco dei creditori;
- rilevato che il Collegio è chiamato ad una valutazione preliminare di competenza e di sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso alla procedura di concordato preventivo e che, allo stato, non



può ritenersi che la presentazione della domanda costituisca un abuso del processo;

- considerato che dalla documentazione dimessa emerge che la società ricorrente è un imprenditore commerciale fallibile (risultando superate le soglie di cui all'art.1 comma II l.f.), versa in stato - quantomeno - di crisi ed ha sede principale nel circondario del Tribunale di Mantova, nel rispetto della previsione di cui al comma I dell'art.161 l.f.;

- osservato che è stata allegata la delibera prevista dall'art. 152 l.f.;

- rilevato che la società ricorrente non ha presentato nei due anni precedenti altra domanda ai sensi del medesimo comma;

- rilevato che, pur essendo pendente il ricorso di fallimento n. 91/20, può concedersi un termine ampio per il deposito della proposta e del piano alla stregua di quanto previsto dall'art. 5 ter del decreto-legge 8-4-2020 n. 23 convertito con legge 5-6-2020 n. 40 atteso che il ricorso è stato presentato entro il 31-12-2020;

- considerato che, ai sensi dell'art.161 VIII co. l.f., come modificato dal D.L. 21.6.2013 n.69, l'imprenditore è tenuto a specifici obblighi informativi durante il tempo assegnato per l'integrazione della domanda;

- ritenuto opportuno, anche per vagliare eventuali opportunità di autorizzare atti di straordinaria amministrazione, nominare un commissario giudiziale individuato nel dott. Davide Bardini, avendone i requisiti di legge;

concede

alla società SERVIZI INFORMATICI s.r.l. (C.F.: 01647890209) con sede in Goito, fraz. Cerlongo, via Bariletto n. 75/B, termine sino al 15-3-2021 per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f., precisando che l'elenco nominativo dei creditori, oltre all'indicazione



dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione dovrà contenere anche l'indirizzo p.e.c. dei creditori medesimi;

dispone

che la società depositi entro il giorno 14 di ogni mese (a far data dal mese di dicembre)

una relazione in cui riferisca in ordine all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano nonché un'aggiornata relazione relativa alla gestione finanziaria, intesa come rendiconto della manifestazione numeraria di tutti gli accadimenti aziendali, siano essi di natura economica che finanziaria, intervenuti nella situazione della impresa e che abbiano comunque l'effetto di incidere sulle sue capacità patrimoniali, proponendo altresì il raffronto tra i flussi dei periodi contigui al fine di far emergere il risultato della gestione corrente, relazione quest'ultima che dovrà essere pubblicata entro il giorno successivo nel Registro delle Imprese a cura del cancelliere;

- nomina quale commissario giudiziale il dott. Davide Bardini;
- stabilisce il termine di giorni quindici dalla comunicazione del presente decreto entro il quale la società ricorrente dovrà depositare presso la cancelleria del Tribunale la somma di € 6.500,00 per le spese di procedura su libretto bancario nominativo intestato alla società e vincolato a decreto del G.D., indicando quale banca depositaria Monte dei Paschi di Siena s.p.a. sede di Mantova.

Si comunichi.

Mantova, 19 novembre 2020.

Il Presidente

dott. Andrea Gibelli



